*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 56**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 8 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.**

**Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.**

**Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.**

**Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente dell'ENAC, relativi al quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, sottoscritti in data 19 febbraio 2007.**

**07A01910**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

**Scioglimento del consiglio comunale di Petacciato e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Petacciato (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petacciato (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolino Bonanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Petacciato (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto umco acquisito al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1449 Area II del 19 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petacciato (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicolino Bonanni.

Roma, 22 febbraio 2007

*Il Ministro dell'interno:* AMATO

**07A02085**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pietracamela (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Ianieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Pietracamela (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare. con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 febbraio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4442/ Area II del 14 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Ianieri.

Roma, 22 febbraio 2007

*Il Ministro dell'interno:* AMATO

**07A02086**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) ed il sindaco, nella persona del sig. Giovanni Martinelli;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 2 del 16 febbraio 2007, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Sant'Elpidio a Mare;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Marchetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Martinelli.

Successivamente, in data 2 febbraio 2007, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 2 del 16 febbraio 2007 da undici componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 280/13-3/Gab. del 17 febbraio 2007 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Marchetti.

Roma, 22 febbraio 2007

*Il Ministro dell'interno:* AMATO

**07A02087**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2007.

**Attuazione dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 291, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995».**

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 291, di ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato dell'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995;

Visto l'art. 2 della medesima Convenzione che prevede l'istituzione e il mantenimento di un sistema informativo automatizzato comune a fini doganali, denominato «Sistema Informativo Doganale (S.I.D.)»;

Visto l'art. 7 della Convenzione che attribuisce a ciascuno Stato membro il potere di designare le autorità nazionali a cui è riservato l'accesso diretto al S.I.D. e l'utilizzo dei dati in esso contenuti;

Visto l'art. 10 della Convenzione che attribuisce a ciascuno Stato membro la designazione dell'amministrazione doganale competente, responsabile del S.I.D.;

Visto l'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 291, che fa rinvio ad un successivo decreto ministeriale per la designazione dell'amministrazione doganale responsabile del S.I.D., ai sensi dell'art. 10 della Convenzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Visti gli articoli 57 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti, rispettivamente, l'istituzione delle Agenzie fiscali e dell'Agenzia delle dogane;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. - prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Agenzia delle dogane è designata quale responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale ai sensi dell'art. 10 della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato dell'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e ratificata con legge 30 luglio 1998, n. 291.

2. All'Agenzia delle dogane e al Corpo della Guardia di finanza è riservato l'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Convenzione di cui al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle dogane, previe intese con il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, stabilisce le modalità per l'eventuale accesso delle altre autorità nazionali designate quali autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di cui al comma 1.

4. Il direttore dell'Agenzia delle dogane, previe intese con il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, individua i dati o le partizioni di archivio per i quali non è consentito l'accesso al sistema informativo doganale.

Art. 2.

1. Il direttore dell'Agenzia delle dogane, previe intese con il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, adotta le misure necessarie in via generale al corretto funzionamento del sistema informativo doganale.

2. L'Agenzia delle dogane e il Corpo della Guardia di finanza sono responsabili delle misure di sicurezza dei terminali situati nelle rispettive sedi e strutture, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

1. L'Agenzia delle dogane provvede a comunicare ai competenti servizi dell'Unione europea e agli altri Stati membri le autorità designate con il presente decreto e le loro eventuali modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il vice Ministro:* VISCO

**07A02144**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2006.

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Toscana.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Vista la relazione trasmessa dalla regione Toscana che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004-06;

Viste le motivate richieste della regione Toscana circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 24 ottobre 2002, 18 novembre 2003, 12 ottobre 2004, 15 giugno 2005 e 13 dicembre 2005;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri boro, arsenico, clorito e trialometani, entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 $\mu$g/l, di 1,3 mg/l e di 80 $\mu$g/l.

Per il comune di Piombino il valore massimo ammissibile per il parametro boro può essere innalzato a 3,5 mg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Toscana al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro il mese di settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la Regione ha concesso deroghe per due o più parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata, in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La suddetta informazione dovrà essere ancor più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Fermo restano i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile e comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

*a)* i motivi di deroga;

*b)* i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

*c)* l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

*d)* un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

*e)* una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

*f)* la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2006

*Il Ministro della salute*
TURCO

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
PECORARO SCANIO

**07A02043**

---

DECRETO 30 dicembre 2006.

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Vista la relazione trasmessa dalla regione Piemonte che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004-06;

Viste le motivate richieste della regione Piemonte circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Piemonte può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri arsenico e nichel, entro i valori massimi ammissibili (VMA) di 50 $\mu$g/l per ciascun parametro.

2. Limitatamente al parametro arsenico, il valore massimo ammissibile di 50 $\mu$g/l può essere esteso al territorio del comune di S. Antonino Val di Susa.

3. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2007.

4. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio, compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

6. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni

dei predetti valori e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La Regione Piemonte, entro il 30 settembre 2007 deve presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 5.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2006

*Il Ministro della salute*
TURCO

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
PECORARO SCANIO

**07A02044**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 2007.

**Rideterminazione delle tariffe dei lavori di facchinaggio per la provincia di Forlì-Cesena, per l'anno 2007.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993, schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le parti sociali interessate nelle riunioni del 24 gennaio 2007 e del 15 febbraio 2007 presso la Direzione provinciale del lavoro, le quali hanno ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio precedentemente determinate con decreto direttoriale n. 6237 del 1° marzo 2006;

Esaminate le tariffe determinate nelle altre realtà provinciali della regione Emilia-Romagna;

Considerata la particolarità e peculiarità del tessuto socio-economico produttivo della provincia di Forlì-Cesena e degli sviluppi occupazionali così come risultano dalle indagini congiunturali predisposte dalla Camera di commercio, industria e artigianato provinciale;

Ritenuto necessario rinviare l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2007 in base alle successive rilevazioni degli elementi aggiuntivi scaturenti entro il 31 dicembre 2007 previo ulteriore consultazione delle parti sociali;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, di rettificare le precedenti tariffe dei lavori di facchinaggio che vengono così determinate:

1. Tariffe al quintale: le tariffe precedentemente in vigore vengono aumentate dell'1,7 %, applicando compensi diversificati rapportati alle diverse tipologie merceologiche;

2. Tariffe in economia: quando non sia possibile l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) i lavori potranno essere affidati in economia con la corresponsione ai facchini dei seguenti compensi orari:

dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 € 17,80;

tariffe a cottimo dal 1° gennaio 2007 aumento dell'1,7%.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inviato agli enti interessati.

Forlì, 19 febbraio 2007

*Il direttore provinciale:* DALMONTE

**07A01995**

DECRETO 21 febbraio 2007.

**Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Rimini, per l'anno 2007.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/1997 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla provincia di Rimini;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/1997 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del direttore provinciale del lavoro di Rimini relativo al biennio 2005/2006;

Rilevato che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati risulta essere pari al 1,7 % per il 2005 ed al 2% per il 2006;

Rideterminata la tariffa per l'anno 2006 in applicazione di quanto disposto dal precedente decreto del direttore provinciale del lavoro di Rimini, con una rivalutazione del 1,7%;

Decreta:

La tariffa oraria vigente per l'anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio del 2007, è rideterminata in € 16,60.

Sono, inoltre, rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al quintale relativamente all'anno 2007 in base alla tabella 1, allegata al presente decreto, prevedendo una rivalutazione pari al 1,7 % per l'anno 2006 ed una successiva rivalutazione pari al 2% per l'anno 2007.

Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21 alle 2 nei giorni feriali e dalle 19 alle 1 nei giorni festivi.

Rimini, 21 febbraio 2007

*Il direttore provinciale* ad interim: CARBONE

TABELLA 1

TARIFFE DI FACCHINAGGIO 2007

| Descrizione | Pari a € | Riferimento |
|---|---|---|
| 1. Carico merci pallettizzate presso box . . | € 0,65 | Al quintale |
| 2. Carico scarico imballaggi vuoti già in pallet | € 1,73 | Al quintale |
| 3. Composizione pallet e carico pallettizzato | € 1,02 | Al quintale |
| 4. Moviment. casse vuote singole (tariffa oraria) | € 19,58 | All'ora |
| 5. Movimentazione gabbioni - Bins. . . . . | € 0,38 | Al quintale |
| 6. Pesatura merce-mob. merce in ballet bins presso bo | € 0,26 | Al quintale |
| 7. Raccolta merce trasporto e carico. . . . | € 1,40 | Al quintale |
| 8. Sbancalamento merce pallettizzata . . . | € 0,42 | Al quintale |
| 9. Scarico cocomeri in bins e ricarico-in bins | € 1,58 | Al quintale |
| 10. Scarico cocomeri rinfusa e ricarico in bins | € 2,35 | Al quintale |
| 11. Scarico cocomero in bins. . . . . . . . . . . | € 0,65 | Al quintale |
| 12. Scarico e consegna imballaggi vuoti e rinfusi | € 0,14 | Cadauno |
| 13. Scarico e consegna imballaggi vuoti in ballet | € 0,07 | Cadauno |
| 14. Scarico e consegna imballaggi vuoti ordinati | € 0,09 | Cadauno |
| 15. Scarico manuale (un facchino) . . . . . . | € 0,71 | Al quintale |

| Descrizione | Pari a € | Riferimento |
|---|---|---|
| 16. Scarico manuale (due facchini) . . . . . . | € 1,10 | Al quintale |
| 17. Scarico merci alla rinfusa (due facchini) | € 1,36 | Al quintale |
| 18. Scarico merci rinfusa. . . . . . . . . . . . . . | € 1,64 | Al quintale |
| 19. Scarico pallettizzato . . . . . . . . . . . . . . | € 0,65 | Al quintale |
| 20. Scaricotrasp. e consegna bins e gabbioni vuoti | € 1,50 | Al quintale |
| 21. Serv. con operatore presso box (tariffa oraria) | € 19,58 | All'ora |
| 22. Trasbordo manuale tra mezzi accostati | € 1,05 | Al quintale |
| 23. Trasbordo pallettizzato tra mezzi accostati | € 1,02 | Al quintale |
| 24. Trasp. merci da un punto all'altro del merc. | € 0,96 | Al quintale |

Le tariffe sopra esposte sono valide per l'anno 2007

Le tariffe sopra esposte si intendono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario notturno e/o festivo.

È inteso lavoro notturno le attività svolte dalle ore 21 alle ore 2 nei giorni feriali e dalle ore 19 alle ore 1 nei giorni festivi.

**07A01994**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mirela Duka da nubile Sako, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONE E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la signora Mirela Duka da nubile Sako, cittadina albanese, in possesso del diploma di scuola media superiore statale di profilo «Gjergj Kastrrioti» di Durazzo per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 gennaio 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che in data 2 febbraio 2007, è entrato in vigore il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, che ha liberalizzato l'attività di pulizie e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 274/1997, non subordinandola più alla presenza di requisiti culturali;

Considerato che la richiedente è titolare della carta di soggiorno rilasciato dalla questura di Forlì-Cesena.

Sentito il conforme parere della CNA - Servizi alla comunità.

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Mirela Duka da nubile Sako, cittadina albanese, nata a Vlore il 17 giugno 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 febbraio 2007

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**07A01958**

DECRETO 20 febbraio 2007.

**Riconoscimento, al sig. Cervantes Acuna Alfredo Miguel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig. Cervantes Acuna Alfredo Miguel, cittadino colombiano, in possesso del diploma di Scuola media superiore «Bachiller Academico» rilasciato dall'«Insituto Simon Bolivar De Soledad» di Soledad (Atlantico-Colombia), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c) d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 gennaio 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che in data 2 febbraio 2007, è entrato in vigore il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, che ha liberalizzato l'attività di pulizie e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 274/1997, non subordinandola più alla presenza di requisiti culturali;

Considerato che il richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Alessandria.

Sentito il conforme parere della CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Cervantes Acuna Alfredo Miguel, cittadino colombiano, nato a Plato Magdalena il 4 settembre 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 febbraio 2007

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**07A01959**

DECRETO 23 febbraio 2007.

**Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta, in Milano.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 dicembre 1982 con il quale la S.p.A. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi F.I.T. è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 marzo 1983 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, il dott. Saverio Signori è stato nominato commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle predette società;

Vista l'istanza in data 3 ottobre 2006 con la quale il commissario liquidatore chiede che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta S.p.A., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi comprese il deposito del bilancio finale di liquidazione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta, con sede legale in Milano.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico*
BIANCHI

*Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
GRILLI

**07A02041**

DECRETO 23 febbraio 2007.

**Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. S.I.R.T., in Udine.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 novembre 1981 con il quale la S.p.A. SAFAU è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 febbraio 1982 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo S.I.R.T. S.p.A. con la preposizione alla stessa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1985 con il quale il dott. Franco Asquini è stato nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle predette società, in sostituzione del precedente commissario dimissionario;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, la dott.ssa Marina Vienna è stata nominata commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle predette società;

Vista l'istanza in data 14 novembre 2006 con la quale il commissario liquidatore chiede che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.I.R.T. S.p.A., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi comprese il deposito del bilancio finale di liquidazione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visto il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 73741 del 19 dicembre 2006 con cui il commissario è stato autorizzato ad accantonare le

somme dovute ai creditori irreperibili in libretti giudiziali della S.p.A. Poste Italiane, da depositarsi presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Udine;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.I.R.T., a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.I.R.T., con sede legale in Udine.

Art. 2.

Il Commissario liquidatore provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.I.R.T. S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competività del Ministero dello sviluppo economico*
BIANCHI

*Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
GRILLI

**07A02042**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ORDINANZA 6 giugno 2006.

**Nomina del comitato tecnico per la designazione degli organismi notificati, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, che recepisce la direttiva 1999/5/CE, con relativo allegato VI;

Vista la procedura di designazione degli organismi notificati, riportata in allegato alla presente ordinanza;

Sentito il Ministero per lo sviluppo economico;

ADOTTA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Il Segretariato generale del Ministero delle comunicazioni, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 2, designa con decreto gli organismi notificati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. La designazione ha una durata di tre anni.

Art. 2.

1. Il comitato tecnico è nominato con ordinanza del segretario generale del Ministero delle comunicazione ed è composto:

*a)* dal segretario generale, che lo presiede;

*b)* dal direttore della direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, che ha le funzioni di vicepresidente;

*c)* da un direttore generale del Ministero per lo sviluppo economico o da un suo delegato;

*d)* dai direttori generali della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e della direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative del Ministero delle comunicazioni.

2. Il compito di segretario del comitato è svolto da un funzionario con qualifica non inferiore a ingegnere direttore coordinatore;

3. Per la validità delle riunioni del comitato tecnico devono essere presenti, oltre al presidente o al vicepresidente, almeno tre membri.

4. Il comitato decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Il comitato dura in carica quattro anni.

Art. 3.

1. Il comitato è così composto:

*a)* dal dott. Antonio Guida, segretario generale del Ministero delle comunicazioni, che ha funzioni di presidente;

*b)* dall'ing. Francesco Troisi direttore della direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, che ha funzioni di vicepresidente, o dal suo sostituto ing. Antonio Vellucci;

*c)* dall'ing. Massimo Goti, direttore della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero per lo sviluppo economico o dal suo sostituto ing. Romeo Petti della stessa direzione generale;

*d)* dal dott. Giovanni Bruno, direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione o dal suo sostituto ing. Mauro Toni;

*e)* dall'ing. Luisa Franchina, direttore dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni o dal suo sostituto ing. Giuseppe Rinaldo;

*f)* dal dott. Mauro Borelli, direttore della direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative o dal suo sostituto ing. Giovanni Patella.

2. Le funzioni di segretario del comitato tecnico sono svolte dall'ing. direttore coordinatore Loredana Le Rose.

Roma, 6 giugno 2006

*Il segretario generale:* GUIDA

ALLEGATO

PROCEDURA DI DESIGNAZIONE
DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

1. *Designazione degli organismi notificati.*

La designazione degli «organismi notificati», ai sensi della direttiva 1999/5/CE, avviene con decreto del segretario generale del Ministero delle comunicazioni, sentito un comitato tecnico. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale ed è costituito dai direttori generali delle DGRQS, DGCA, DGPGF e ISCTI del Ministero delle comunicazioni, da un direttore generale del Ministero dell'industria, dell'artigianato e del commercio o di un suo delegato, da eventuali altri funzionari anche esterni; un funzionario di livello non inferiore al IX è nominato segretario del comitato.

La riunione del comitato è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti lo stesso.

La designazione viene effettuata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda fatta dall'interessato.

2. *Domanda di designazione.*

La domanda intesa ad ottenere la designazione di cui al punto 1 deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni segretariato generale e alla Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi (DGRQS).

La domanda, in bollo e firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, deve specificare:

*a)* nome o ragione sociale del richiedente;

*b)* indirizzo o sede del richiedente;

*c)* denominazione dell'organismo;

*d)* sede dell'organismo;

*e)* valutazioni della conformità di cui agli allegati III e/o IV e/o V alla direttiva 1999/5/CE;

*f)* dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento ed alla sorveglianza dell'organismo;

*g)* elenco degli allegati.

Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere allegati, in duplice copia i seguenti documenti:

*a)* certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per organismi non statali);

*b)* copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica (per organismi non statali);

*c)* eventuali accreditamenti secondo le norme della serie UNI CEI EN 45000; EN 45001, EN 45004, EN 45011, EN 45012, altre;

*d)* eventuali certificazioni delle attività svolte;

*e)* documentazione di cui all'allegato;

*f)* ricevuta di versamento per anticipo spese amministrative (per organismi non statali).

Per l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti ai quali si riferisce la designazione, il Ministero delle comunicazioni può richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Le tariffe delle spese amministrative, che deve sostenere l'organismo per il riconoscimento e la sorveglianza, sono quelle di cui al decreto 5 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 1995; le somme affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e il loro versamento avviene in conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, capitolo 2569, art. 11.

3. *Valutazione dell'organismo.*

Ai fini della designazione, il Ministero delle comunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, a nominare gli ispettori per la valutazione dell'organismo candidato. Gli ispettori sono scelti dalla DGRQS e devono essere estranei alla attività svolta dal richiedente.

Gli ispettori nominati hanno il compito di esaminare la documentazione presentata, di effettuare le visite ispettive presso la sede dell'organismo candidato e di stilare un rapporto.

Se l'esame della documentazione ha esito negativo, gli ispettori provvedono ad inoltrare alla DGRQS il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di riconoscimento. La DGRQS comunica tale risultato all'organismo fissando modalità e termini per l'eventuale perfezionamento della documentazione richiesta.

Se l'esame della documentazione ha esito positivo, la DGRQS provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa il rapporto finale con le proprie valutazioni.

La DGRQS può richiedere agli ispettori ulteriori precisazioni ed anche ulteriori accertamenti.

La domanda e la documentazione raccolta e il rapporto del gruppo di ispezione vengono presentate al comitato tecnico il quale decide se proporre al segretariato generale la designazione dell'organismo in questione.

Il riconoscimento ha la durata di tre anni.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto il Ministero notifica attraverso la Rappresentanza italiana a Bruxelles il nominativo dell'organismo alla Commissione europea.

4. *Sorveglianza della designazione.*

Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti richiesti.

5. *Rinnovo della designazione.*

Ai fini del rinnovo della propria designazione, l'organismo deve presentare al segretariato generale ed alla DGRQS almeno sei mesi prima della data di scadenza della designazione, una domanda di rinnovo con la documentazione aggiornata di cui al punto 2.

La direzione generale, esaminata la domanda, predispone la riunione con le stesse modalità di cui al punto 3.

Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori sia negativo, il segretariato generale procede ai sensi del punto 6.

6. *Sospensione e revoca del riconoscimento.*

Il riconoscimento può essere sospeso dal segretariato generale, sentito il comitato tecnico, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte dell'organismo designato degli impegni assunti.

Il riconoscimento è revocato dal segretario, sentito il comitato:

*a)* nel caso in cui l'organismo designato non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

*b)* nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'attestato di designazione.

Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati all'organismo interessato ed alla Commissione europea.

5 settembre 2000

*Il Direttore generale:* CALABRIA

ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI DESIGNAZIONE QUALE ORGANISMO NOTIFICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA 1999/5/CE

1. Dichiarazione di possedere e mantenere i requisiti richiesti al punto 1 dell'allegato VI della direttiva;

2. Dichiarazione di osservare i comportamenti richiesti dal punto 2 dell'allegato VI;

3. Descrizione del personale (o profilo professionale) e delle strutture necessarie per potere svolgere le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato;

4. Presentazione della attività svolta e dell'esperienza maturata nei settori per i quali l'organismo richiede di essere designato: indicazione degli standard EN 45000 adottati per le proprie procedure;

5. Dichiarazione di osservanza delle richieste di cui al punto 5 dell'allegato VI;

6. Dichiarazione di impegno a fare osservare quanto richiesto al punto 7 dell'allegato VI;

7. Ogni eventuale altro elemento utile a valutare l'idoneità del richiedente a svolgere la funzione di organismo notificato;

8. Dichiarazione di impegno a collaborare con il Ministero nel caso di verifiche dell'osservanza di quanto richiesto nei punti sopra indicati.

**07A02154**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2007.

**Diniego dell'abilitazione, all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo analitico transazionale "Performat"», ad istituire e ad attivare nella sede di Navacchio di Cascina un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dall'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo Analitico Transazionale "Performat"» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Navacchio di Cascina (Pisa) via Giuntini, 25, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi for-

mulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, esaminata l'istanza di riconoscimento e la relativa documentazione, nella riunione del 26 gennaio 2007, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, rilevando in particolare che non appare chiaro quale tipo di insegnamento derivi dal modello teorico, né quale sia la tecnica impiegata collegata al modello stesso, né infine, come si configuri il rapporto analisi-supervisione. Inoltre il tipo di relazione che dovrebbe istaurarsi con il paziente non appare sufficientemente delineato. La proposta della scuola appare quindi dal punto di vista scientifico e tecnico decisamente insufficiente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo Analitico Transazionale "Performat"», con sede in Navacchio di Cascina (Pisa) via Giuntini, 25, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il direttore generale:* MASIA

**07A02057**

DECRETO 23 febbraio 2007.

**Diniego dell'abilitazione, all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva», ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l istanza con la quale l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia presso le sedi del C.I.P.A. Centro Italiano di Psicologia Analitica - in Roma, via Flaminia, 388 e in Milano, via Donizetti 1/a, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, per ogni sede;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, esaminata la reiterazione dell'istanza di riconoscimento e la relativa documentazione, nella riunione del 26 gennaio 2007, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello teorico-clinico relativo all'infanzia e all'adolescenza dell'indirizzo junghiano non è ancora sufficientemente definito negli aspetti teorici ed applicativi, quantunque i riferimenti a Fordham e alla Kalff siano senz'altro interessanti tuttavia non tali da costituire la base per una scuola strutturata. Pertanto mentre l'indirizzo junghiano ha la sua ricchezza, la sua coerenza e la sua rilevanza teorico-clinica, lo sviluppo nel campo dell'infanzia e dell'adole-

scenza non è ancora sufficientemente approfondito e definito da giustificare l'istituzione di una scuola di psicoterapia;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva con sede in Roma, via Flaminia n. 388 e in Milano, via Donizetti n. 1/a, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il direttore generale:* MASIA

**07A02058**

DECRETO 23 febbraio 2007.

**Diniego dell'abilitazione, all'istituto «Scuola internazionale di psicoterapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Grosseto un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola internazionale di psicoterapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Grosseto - via Fiume, 13/B, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 26 gennaio 2007, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la strutturazione della scuola è disomogenea ed affianca docenti di chiara fama internazionale ad un nucleo locale inadeguato. Non pare pertanto possano essere garantite agli allievi continuità e serietà del percorso formativo;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola internazionale di psicoterapia cognitiva» con sede in Grosseto - via Fiume, 13/B, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il direttore generale:* MASIA

**07A02059**

DECRETO 23 febbraio 2007.

**Diniego dell'abilitazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicofisiologico», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicofisiologico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via degli Etruschi, 36/38, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 26 gennaio 2007, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che le precisazioni apportate evidenziano l'ampio retroterra culturale e scientifico (e stimolanti prospettive di indagine e sviluppo conoscitivo). Purtroppo l'applicabilità del modello alla sfera psicoterapeutica, allo stato attuale, è tuttora prematura. Se talune attività riabilitative e preventive sono ben documentate, quelle specificamente terapeutiche sono troppo circoscritte per formare uno psicoterapeuta che abbia a confrontarsi con la pluralità delle patologie e delle problematiche cliniche;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicofisiologico» con sede in Roma - via degli Etruschi, 36/38, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il direttore generale:* MASIA

**07A02060**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2007.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 12 febbraio 2007 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.

*Motivazioni.*

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 8 alle ore 10,30 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dandone comunicazione a questa direzione regionale con nota n. 307/14/4 del 14 febbraio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 19 febbraio 2007

*Il direttore regionale:* MONTONE

07A02023

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Savona.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico di Savona il 16 febbraio 2007, per l'intera giornata, per assemblea del personale.

*Motivazioni.*

L'ufficio provinciale ACI di Savona ha comunicato con nota protocollo n. 148 del 13 febbraio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 16 febbraio 2007, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota protocollo n. 301 del 13 febbraio 2007 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 26 febbraio 2007

*Il direttore regionale:* PARDI

07A02072

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2007.

**Modifica degli stampati dei medicinali contenenti «Ketorolac» nelle formulazioni ad uso sistemico.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei medicinali) a maggio 2006 relativo alla modifica degli stampati dei medicinali contenenti «Ketorolac» nelle formulazioni ad uso sistemico;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 6 novembre 2006;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA del 13 dicembre 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali contenenti «Ketorolac» nelle formulazioni ad uso sistemico;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, autorizzati con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti KETOROLAC, nelle formulazioni ad uso sistemico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio.

3. Gli stampati dei medicinali contenenti «Ketorolac», nelle formulazioni ad uso sistemico, autorizzati con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il dirigente:* VENEGONI

---

ALLEGATO 1

Elementi chiave da implementare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per la prescrizione dei Fans: sicurezza cardiovascolare e gastrointestinale con avvertenze rinforzate per «Ketorolac».

*Sicurezza gastrointestinale dei Fans.*

Sezione 4.1.

«Ketorolac»: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Sezione 4.3 - Controindicazioni.

«Ketorolac»: ulcera peptica attiva, o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o emorragia).

Sezione 4.4 - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

L'uso concomitante di «nome di fantasia» con altri Fans, inclusi gli inibitori selettivi delle cicloossigenasi-2, deve esse evitato.

Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile che occorre per controllare i sintomi.

Anziani: i pazienti anziani hanno un frequenza aumentata di reazioni avverse ai Fans, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali.

Emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione: durante il trattamento con tutti i Fans, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali, sono state riportate emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione, che possono essere fatali.

«Ketorolac»: evidenze epidemiologiche suggeriscono che «Ketorolac» può essere associato a un elevato rischio di tossicità gastrointestinale, rispetto ad altri Fans, soprattutto quando usato al di fuori delle indicazioni autorizzate e/o per prolungati periodi (vedi anche sezione 4.1, 4.2 e 4.3).

*Sicurezza cardiovascolare dei Fans.*

Sezione 4.3 - Controindicazioni.

«Ketorolac»: severa insufficienza cardiaca.

**07A02038**

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2007.

**Modifica degli stampati dei medicinali contenenti «Ketoprofene», nelle formulazioni ad uso sistemico.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei medicinali) a maggio 2006 relativo alla modifica degli stampati dei medicinali contenenti «Ketoprofene» nelle formulazioni ad uso sistemico;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 6 novembre 2006;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA del 13 dicembre 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali contenenti «Ketoprofene» nelle formulazioni ad uso sistemico;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, autorizzati con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti «Ketoprofene», nelle formulazioni ad uso sistemico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio.

3. Gli stampati dei medicinali contenenti «Ketoprofene», nelle formulazioni ad uso sistemico, autorizzati con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giomo successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il dirigente:* VENEGONI

ALLEGATO 1

Elementi chiave da implementare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per la prescrizione dei Fans: sicurezza cardiovascolare e gastrointestinale con avvertenze rinforzate per Ketoprofene.

*Sicurezza gastrointestinale dei Fans.*

Sezione 4.2.

«Ketoprofene» (ad esclusione dei medicinali di automedicazione OTC che hanno dosaggi massimi autorizzati inferiori a 200 mg): la dose massima giornaliera è 200 mg. Il rapporto rischio e beneficio deve essere attentamente considerato prima di iniziare il trattamento con la dose giornaliera di 200 mg, e dosi più alte non sono raccomandate (vedi anche sezione 4.4).

Sezione 4.3. - Controindicazioni.

«Ketoprofene»: ulcera peptica attiva, o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o emorragia).

Sezione 4.4. - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

L'uso concomitante di «nome di fantasia» con altri Fans, inclusi gli inibitori selettivi delle cicloossigenasi-2, deve esse evitato.

Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile che occorre per controllare i sintomi.

Anziani: i pazienti anziani hanno un frequenza aumentata di reazioni avverse ai Fans, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali.

Emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione: durante il trattamento con tutti i Fans, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali, sono state riportate emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione, che possono essere fatali.

«Ketoprofene»: alcune evidenze epidemiologiche suggeriscono che «Ketoprofene» può essere associato a un elevato rischio di tossicità gastrointestinale, rispetto ad altri Fans, soprattutto ad alte dosi (vedi anche sezione 4.2 e 4.3).

*Sicurezza cardio vascolare dei Fans.*

Sezione 4.3 - Controindicazioni.

«Ketoprofene»: severa insufficienza cardiaca.

**07A02039**

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2007.

**Modifica del regime di fornitura dei medicinali Tora-dol e Lixidol, contenenti il principio attivo Ketorolac, ai sensi degli articoli 89 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione del 16 settembre 2004, concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei medicinali) a maggio 2006, relativo alla modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti ketoprofene, ketorolac e piroxicam, in formulazione sistemica;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 dicembre 2006;

Visti gli atti di ufficio l'autorizzazione dei medicinali TORA-DOL e LIXIDOL contenenti il principio attivo «Ketorolac» è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica del regime di fornitura:

da: RNR - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 89 decreto legislativo n. 219/2006);

a: RNRL - Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (art. 93 decreto legislativo n. 219/2006);

relativamente ai medicinali e per le confezioni sottoelencate:

TORA-DOL

A.I.C. n. 027253032 10 mg 10 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 027253069 20 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 10 ml;

A.I.C. n. 027253018 10 mg/ml soluzione iniettabile 6 fiale;

A.I.C. n. 027253020 30 mg/ml soluzione iniettabile 3 fiale.

LIXIDOL

A.I.C. n. 027257068 10 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 027257094 20 mg/ml gocce orali, soluzione 10 ml;

A.I.C. n. 027257043 im ev 6 fiale 10 mg;

A.I.C. n. 027257056 im ev 3 fiale 30 mg.

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con gli stampati, così come autorizzati da questa Agenzia, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Le ditte titolari dell'A.I.C. dei medicinali TORA-DOL e LIXIDOL contenenti il principio attivo Ketorolac dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* all'Agenzia italiana del farmaco, ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia un supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà, altresì, pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino a novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina. Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

*Il dirigente:* VENEGONI

**07A02040**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15531-XV.J(4432) del 15 gennaio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore rosso (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore verde (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore giallo (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore blue (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore bianco (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore oro (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore viola (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore giallo limone (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore arancio (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore blu mare (massa netta g 92);

DC2006(65A) - Peonia colorata di colore argento (massa netta g 92);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore rosso (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore verde (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore giallo (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore blue (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore bianco (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore oro (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore viola (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore giallo limone (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore arancio (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore blu mare (massa netta g 152);

DC2006(75E) - Ritardo colorato di colore argento (massa netta g 152);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore rosso (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore verde (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore giallo (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore blue (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore bianco (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore oro (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore viola (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore giallo limone (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore arancio (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore blu mare (massa netta g 500);

DC2006(125B) - Peonia colorata di colore argento (massa netta g 500);

DC2006(150A) - Fili di stelle (massa netta g 548);

DC2006(200W) - Fantasia 200 (massa netta g 2158);

DC2006(250G) - Peonia 250 (massa netta g 4917);

DC2006(C75B) - Ritardo colorato (massa netta g 237);

DC 110-100 - Spettacolo multicolor 100 crocette blu, verdi, gialle e rosse (massa netta g 2565);

DC 111-100 - Spettacolo multicolor 100 peonie verdi, rosso, blue, argento con coda argento (massa netta g 2215);

DC 112-100 - Spettacolo multicolor 100 cascate verdi, coda argento (massa netta g 2415);

DC2006(37) - Folgore 37 (massa netta g 455);

DC2006(56) - Razzo floreale di colore rosso (massa netta g 106);

DC2006(56) - Razzo floreale di colore verde (massa netta g 106);

DC2006(56) - Razzo floreale di colore argento (massa netta g 106);

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Cristofaro Nicola, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Santa Cristina Gela (Palermo) - contrada Pietra del Corvo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

**07A02029**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Organizzazione e revisione aziendale S.r.l. - Società di revisione», in forma abbreviata «O.R.A. S.r.l.», in Vicenza.**

Con decreto direttoriale 20 febbraio 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto direttoriale 22 maggio 1995, alla Società «Organizzazione e revisione aziendale S.r.l. - Società di revisione», in forma abbreviata «O.R.A. S.r.l.», con sede in Vicenza, iscritta presso il registro delle imprese di Vicenza, numero di iscrizione e C.F. 02359380249, è revocata.

**07A02030**

**Modifica della forma giuridica, della denominazione e dell'ambito operativo consentito della società «Amphora Fiduciaria e di Revisione società a responsabilità limitata», siglabile in «Amphora Fiduciaria e di Revisione s.r.l.», in Roma.**

Con decreto direttoriale 20 febbraio 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 26 giugno 1992, alla Società «Amphora Fiduciaria e di Revisione società a responsabilità limitata», siglabile in «Amphora Fiduciaria e di Revisione s.r.l.», con sede legale in Roma, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 04191841008, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica e la denominazione variata in «Amphora Fiduciaria società per azioni», in forma abbreviata «Amphora Fiduciaria S.p.a», nonché per l'ambito operativo consentito, limitato all'esercizio della sola attività fiduciaria.

**07A02031**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale per uso umano «Sermion»**

*Estratto determinazione AIP/UPC n. 14 del 3 febbraio 2007*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SERMION 30 mg 60 comprimidos revestidos - dal Portogallo con numero di autorizzazione 8683102.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice IP: 037170026 (in base 10) 13GBVB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: Nicergolina 30 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ipromellosa, silicone, titanio biossido (E 171), macrogol 6000, ossido di ferro giallo, talco, cera carnauba.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine:

Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa e C. - via Per Origgio, 112 - Caronno Pertusella;

Mipharm S.p.a. via B. Quaranta 12 - 20141 (Milano).

Indicazioni terapeutiche: decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister;

codice IP: 037170026;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister;

codice IP: 037170026.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02024**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem Hexal»**

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 371 del 16 febbraio 2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Hexal S.p.a. (codice fiscale n. 01312320680) con sede legale e domicilio fiscale in Centro direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Medicinale DILTIAZEM HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033652013 - «60 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 033652025 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse.

È ora trasferita alla società: Sandoz GMBH con sede legale e domicilio in Biochemiestrasse 10, 6250 - Kundl (Austria).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in DILTIAZEM SANDOZ GMBH.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02078**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Vasorinil» e «Video Light».**

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 372 del 16 febbraio 2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sinclair S.r.l. (codice fiscale n. 04628980965) con sede legale e domicilio fiscale in viale Restelli Francesco, 29 - 20124 Milano.

Medicinale: VASORINIL.

Confezione:

A.I.C. n. 018949014 - «0,1% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml.

Medicinale: VIDEO LIGHT.

Confezione:

A.I.C. n. 032042018 - «0,01% collirio, soluzione» flacone 15 ml.

Sono ora trasferite alla società: Wealth Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 04600471009) con sede legale e domicilio fiscale in via Carlo Porta, 10 - 00153 - Roma.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02079**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prilenor»**

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 373 del 16 febbraio 2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale n. 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: PRILENOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036594012 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036594024 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Mediolanum Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 01689550158) con sede legale e domicilio fiscale in via San G. Cottolengo, 15 - 20143 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02080**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunovir»**

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 374 del 16 febbraio 2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società P.R.C. S.r.l. (codice fiscale n. 03639450653) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: IMMUNOVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034891010 - «5% crema» tubo 3 g;

A.I.C. n. 034891022 - «400 mg compresse» 25 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034891034 - «800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 034891046 - «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale n. 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02081**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Donicil»**

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 375 del 16 febbraio 2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Levofarma S.r.l. (codice fiscale n. 03363740659) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: DONICIL.

Confezione:

A.I.C. n. 035137013 - «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale n. 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02082**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina PRC»**

*Estratto determinazione AIC/N/T n. 376 del 16 febbraio 2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società P.R.C. S.r.l. (codice fiscale n. 03639450653) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 - Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: PIPERACILLINA PRC.

Confezione:

A.I.C. n. 034872010 - «polvere per soluzione iniettabile» flaconcino 1 g + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 034872022 - «polvere per soluzione iniettabile» flaconcino 2 g + fiala solvente 4 ml,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale n. 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma), con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Piperacillina Sigma Tau Generics».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02083**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flucis»**

*Estratto determinazione UPC n. 5763/2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering S.p.a., con sede in via E. Schering, 21, Segrate (Milano), con codice fiscale 00750320152.

Specialità medicinale: FLUCIS.

Confezione: A.I.C. n. 035651013 - 1 flaconcino di vetro da 15 ml di soluzione iniettabile 200 mbq/ml,

è ora trasferita alla società: Cis Bio S.p.a., con sede in corso Italia 13, Milano, con codice fiscale 05233040962.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A02025**

## ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

**Adozione della 2ª edizione del «Regolamento per le iscrizioni negli albi e nel registro del personale di volo»**

L'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2007 è stata adottata la 2ª edizione del «Regolamento per le iscrizioni negli albi e nel registro del personale di volo».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

**07A02028**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-056) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 3 0 8 *

€ 1,00